

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2369

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa del senatore ANDREOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1997

—————

Nuove norme per l’elezione dei giudici della Corte costituzionale

—————

ONOREVOLI SENATORI. — Una recente esperienza induce a trovare un rimedio procedurale all'inconveniente di lasciare incompleta la Corte costituzionale.

Si propone pertanto di fissare per le quote di spettanza del Parlamento e delle Magistrature metodi elettivi e termini rigorosamente circoscritti.

Trenta giorni prima della scadenza dei nove anni di carica (o dieci giorni dopo l'anticipato formarsi di una vacanza) sono convocate le competenti assemblee. Per l'elezione al primo turno è necessario raggiungere i due terzi degli aventi diritto al voto. Non raggiungendosi tale *quorum*, si procederà non prima di tre e non oltre sette

giorni ad un secondo scrutinio. Qualora nessun candidato ottenga l'anzidetto *quorum* si addiverrà, con lo stesso intervallo temporale, al ballottaggio tra i primi due votati nella seconda votazione. Risulterà eletto chi otterrà il maggior numero di voti. A parità di voti prevarrà il più anziano di età.

L'osservanza di questi termini è affidata, rispettivamente, al Presidente della Camera dei deputati e ai Presidenti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Sembrerebbe superfluo e forse irriguardoso fissare per legge un termine per le nomine spettanti al Presidente della Repubblica.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE****Art. 1.**

1. Trenta giorni prima della scadenza dei nove anni di carica di uno o più membri elettivi della Corte costituzionale sono convocati, a seconda della competenza per la sostituzione, il Parlamento in seduta comune o i collegi previsti dall'articolo 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Nel caso di vacanza dovuta a causa diversa dalla scadenza del termine la convocazione è effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del Presidente della Corte costituzionale ai sensi del primo comma dell'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2.

2. Per l'elezione al primo turno è necessaria la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Non raggiungendosi tale *quorum* si procede ad un nuovo scrutinio non prima di tre e non oltre sette giorni.

3. Qualora non si raggiunga il *quorum* di cui al comma 2 neppure nel secondo scrutinio, si procede, con lo stesso intervallo di tempo, al ballottaggio tra i candidati, in numero doppio dei giudici da eleggere, che abbiano riportato il maggior numero di voti. Sono proclamati eletti i candidati, in numero pari ai giudici da eleggere, che ottengono il maggior numero dei voti. A parità di voti prevale l'anzianità anagrafica.

**Art. 2.**

1. L'osservanza delle procedure e dei termini per le elezioni di cui all'articolo 1 è affidata rispettivamente al Presidente della Camera dei deputati e ai Presidenti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Art. 3.

1. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 e il secondo comma dell'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2.